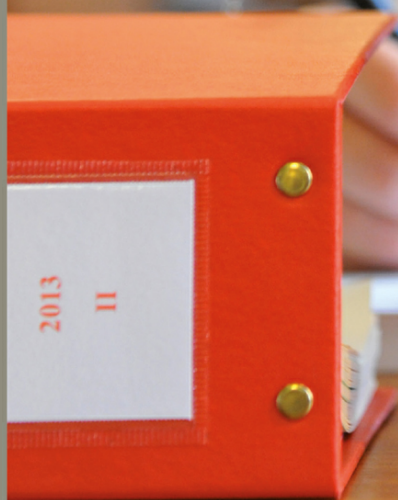


**GESETZESTECHNISCHE  
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA  
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA  
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)  
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK  
Chancellerie fédérale ChF  
Cancelleria federale CaF  
Chanzlia federala ChF

# Indice

|                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Regole particolari per i rimandi al diritto dell'UE</b>                                                 | <b>3</b>  |
| <b>Introduzione</b>                                                                                        | <b>3</b>  |
| <b>Forma dei rimandi</b>                                                                                   | <b>3</b>  |
| <b>Titolo degli atti normativi dell'UE</b>                                                                 | <b>3</b>  |
| <b>Articolato e nota a piè di pagina</b>                                                                   | <b>3</b>  |
| Caso normale: l'atto dell'UE è citato con il titolo numerico                                               | 4         |
| Eccezione: citazione dell'atto dell'UE con il titolo completo                                              | 5         |
| <b>Come procedere quando l'atto dell'UE è citato più volte in un atto normativo?</b>                       | <b>6</b>  |
| Principio                                                                                                  | 6         |
| Eccezione 1: citazione dell'atto dell'UE con il titolo breve ufficiale o con un titolo breve non ufficiale | 7         |
| Eccezione 2: atti dell'UE il cui titolo è introdotto nell'ingresso                                         | 8         |
| <b>Come procedere quando nel medesimo articolo si rimanda più volte a un atto dell'UE</b>                  | <b>8</b>  |
| <b>Rimando agli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino in un'ordinanza</b>                         | <b>9</b>  |
| <b>Osservazioni preliminari</b>                                                                            | <b>9</b>  |
| <b>Nell'ingresso</b>                                                                                       | <b>9</b>  |
| <b>In un articolo</b>                                                                                      | <b>9</b>  |
| <b>Modalità di citazione dell'insieme degli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino</b>             | <b>10</b> |
| Regole applicabili                                                                                         | 10        |
| Titolo e ordine di citazione dei singoli Accordi                                                           | 10        |
| Modalità di citazione dell'accordo principale degli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino         | 10        |
| <b>Struttura dell'allegato</b>                                                                             | <b>10</b> |
| Accordi di associazione alla normativa di Schengen                                                         | 11        |
| Accordi di associazione alla normativa di Dublino                                                          | 11        |
| Accordi di associazione a Schengen e Accordi di associazione a Dublino                                     | 12        |
| <b>L'evoluzione del diritto dell'UE e il rimando statico</b>                                               | <b>13</b> |
| <b>Sezione 1 Menzione soltanto dell'atto di base</b>                                                       | <b>14</b> |
| <b>Sezione 2 Menzione dell'ultima modifica determinante per la Svizzera</b>                                | <b>14</b> |
| <b>Sezione 3 Menzione di tutte le modifiche determinanti per la Svizzera</b>                               | <b>15</b> |
| <b>Sezione 4 Rimando alla versione dell'atto dell'UE stabilita in un trattato interazionale</b>            | <b>16</b> |
| <b>Come procedere con le rettifiche degli atti normativi dell'UE</b>                                       | <b>17</b> |
| <b>Considerazioni complete sulla struttura dei rimandi</b>                                                 | <b>17</b> |
| <b>Informazioni circa la reperibilità dei testi</b>                                                        | <b>18</b> |
| <b>Indice</b>                                                                                              | <b>19</b> |

# 1 Regole particolari per i rimandi al diritto dell'UE

## 1.1 Introduzione

124\* [Le pagine Internet della Cancelleria federale](#) forniscono informazioni sugli aspetti formali del recepimento del diritto dell'UE. Per informazioni di ordine generale, ad esempio sugli organi e sulle istituzioni dell'UE, si veda EUR-Lex, [la piattaforma di accesso al diritto dell'UE](#).

\* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

125 Ciascun atto normativo dell'UE è contrassegnato da un *numero* che si compone dell'anno, del numero progressivo e della sigla o acronimo che designa il trattato istitutivo, o la parte di tale trattato, in applicazione di cui l'atto normativo è stato adottato. La sigla è «UE», «CE» o «CEE» («CE» è stato utilizzato sino al 30 novembre 2009, «CEE» sino a ca. il 1993); talvolta ci si imbatte inoltre in altri acronimi, come ad esempio «GAI» (Giustizia e affari interni) per gli atti normativi adottati in virtù del titolo VI del Trattato sull'Unione europea, nella versione antecedente il Trattato di Lisbona. L'ordine dei tre elementi del numero può variare; se l'anno segue il numero progressivo, quest'ultimo è preceduto dalla specificazione «n.». Inoltre, sino al 31 dicembre 1998 l'anno era indicato soltanto con le due ultime cifre (ad es.: «93» per 1993); dal 1° gennaio 1999, l'anno è invece indicato con quattro cifre (ad es.: «2006»).

189 Per le regole particolari relative a Schengen/Dublino cfr. l'allegato 2 (cfr. n. marg. 367).

## 1.2 Forma dei rimandi

### 1.2.1 Titolo degli atti normativi dell'UE

126 Occorre riprodurre il titolo completo dell'atto dell'UE cui si rimanda, aggiungendo inoltre le indicazioni quali «(Rifusione)» o «(Versione codificata)», che sono parte integrante del titolo, nonché i titoli brevi ufficiali quali «... (regolamento sulla fornitura di servizi)». Va per contro omessa l'indicazione «Testo rilevante ai fini dello SEE», spesso figurante tra parentesi alla fine del titolo.

Esempio:

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione), *GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88*.

### 1.2.2 Articolato e nota a piè di pagina

### 1.2.2.1 Caso normale: l'atto dell'UE è citato con il titolo numerico

127 Nell'articolo, l'atto dell'UE cui si rimanda è di regola citato con il titolo numerico (tipologia dell'atto e numero). Tutti gli altri elementi (titolo completo dell'atto, riferimento alla Gazzetta ufficiale dell'UE [GU], eventuali atti modificatori) sono riportati nella nota a piè di pagina.

128 Per quanto concerne le direttive e i regolamenti, vale a dire gli atti normativi europei più frequenti, il titolo numerico dell'atto è riportato nell'articolo come segue:

*direttive*: tipologia dell'atto («direttiva», «direttiva di esecuzione», «direttiva delegata»); numero, composto di anno, numero progressivo e acronimo «UE», «CE» o «CEE».

Esempi:

- direttiva 2009/160/UE
- direttiva 2004/43/CE
- direttiva di esecuzione 2011/60/UE

*regolamenti*: tipologia dell'atto («regolamento», «regolamento di esecuzione», «regolamento delegato»); numero, composto di acronimo tra parentesi «(UE)», «(CE)» o «(CEE)», abbreviazione «n.», numero progressivo e anno.

Esempi:

- regolamento (UE) n. 1198/2009
- regolamento (CEE) n. 1408/71
- regolamento delegato (UE) n. 1062/2010

I rimandi mediante titolo numerico ad altri tipi di atti dell'UE – quali le decisioni o i documenti della Commissione europea – seguono le medesime regole; è determinante il titolo dell'atto pubblicato nella GU.

Esempi:

- decisione 2009/911/UE
- decisione n. 1639/2006/CE
- decisione 2009/371/GAI
- decisione di esecuzione 2012/461/UE
- raccomandazione C(2008) 2976 def.

In italiano, la denominazione degli atti dell'UE («direttiva», «regolamento», «decisione», ecc.) si scrive con la minuscola, indipendentemente dal fatto che l'atto sia citato con il titolo numerico o completo (si utilizza tuttavia la maiuscola nelle tabelle o nelle note a piè di pagina in cui ci si limita a riportare il titolo dell'atto normativo europeo). Come gli altri trattati internazionali, gli accordi o le convenzioni tra la Svizzera e l'Unione europea recano invece la maiuscola (ad es. l'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea ...). Alle versioni tedesca e francese si applicano in parte altre regole.

129 Il titolo completo dell'atto e tutti gli altri elementi vanno menzionati nella nota a piè di pagina. Riguardo alla struttura delle note a piè di pagina cfr. n. marg. 147, 148 e 149.

Esempio:

Sono considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) le sostanze che soddisfano i criteri definiti nell'allegato XIII capitolo 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006<sup>33</sup>.

<sup>33</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 453/2010, GU L 133 del 31.5.2010, pag. 1.

→ [\\*RU 2010 5223](#), art. 6a n. 1

### 1.2.2.2 Eccezione: citazione dell'atto dell'UE con il titolo completo

130 L'atto dell'UE è citato con il titolo completo nelle tabelle e negli elenchi, segnatamente in un elenco di atti normativi europei allegato a un atto normativo svizzero. In via eccezionale, l'atto dell'UE può essere citato con il titolo completo nell'articolato se il titolo è breve e la norma contenente il rimando risulta chiara e di facile lettura nelle tre lingue.

131 Quando l'atto dell'UE è citato con il titolo completo, il titolo si presenta come segue:

*direttive*: tipologia dell'atto («direttiva», «direttiva di esecuzione», «direttiva delegata»); numero, composto di anno, numero progressivo e acronimo «UE», «CE» o «CEE»; istituzione che ha emanato l'atto; data di adozione; indicazione dell'oggetto.

Esempi:

- direttiva 2009/160/UE del/della ..., del ..., su ...
- direttiva 2004/43/CE del/della ..., del ..., su ...
- direttiva di esecuzione 2011/60/UE del/della ..., del ..., su ...

*regolamenti*: tipologia dell'atto («regolamento», «regolamento di esecuzione», «regolamento delegato»); numero, composto di acronimo tra parentesi «(UE)», «(CE)» o «(CEE)», abbreviazione «n.», numero progressivo e anno; istituzione che ha emanato l'atto; data di adozione; indicazione dell'oggetto.

Esempi:

- regolamento (UE) n. 1198/2009 del/della ..., del ..., su ...
- regolamento (CEE) n. 1408/71 del/della ..., del ..., su ...
- regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 del/della ..., del ..., su ...

Le regole di punteggiatura nei titoli degli atti normativi europei possono variare a seconda della lingua.

In particolare, nel testo italiano la data dell'atto è racchiusa tra virgole. A tal proposito cfr. n. 3.2 e 5.9 del Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali (a cura dell'Unione europea), consultabile all'indirizzo <http://publications.europa.eu/code/it/it-000100.htm>.

132 Oltre agli elementi di cui al n. marg. 131, sono indicati il riferimento alla GU e gli eventuali atti modificatori.

Tali indicazioni figurano:

- in tabelle o elenchi: subito dopo le indicazioni di cui al n. marg. 131;
- nell'articolato: in una nota a piè di pagina.

Esempio di rimando in una tabella:

| Categoria                                                 | Testo normativo dell'UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. prodotti di origine animale destinati al consumo umano | Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 739/2011, GU L 196 del 28.7.2011, pag. 3. |

→ [\\*RU 2011 3729](#), all. 1 cap. 2

Esempio di rimando nell'articolato:

<sup>2</sup> Sono esclusi i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004<sup>5</sup>, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

<sup>5</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 16/2012, GU L 8 del 12.1.2012, pag. 29.

## 1.2.3 Come procedere quando l'atto dell'UE è citato più volte in un atto normativo?

### 1.2.3.1 Principio

133 Se si rimanda più volte a un atto dell'UE, alla prima occorrenza tale atto è citato con il titolo numerico o con il titolo completo; in quest'ultimo caso il titolo numerico è introdotto tra parentesi subito dopo il titolo completo.

A ogni occorrenza successiva, l'atto dell'UE è citato con il titolo numerico. Nella relativa nota a piè di pagina si rimanda alla nota a piè di pagina della prima occorrenza (ad es. con la formula «Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 2 lett. c.»).

Esempio:

<sup>1</sup> Una derrata alimentare di cui all'articolo 1 può essere importata in Svizzera soltanto se accompagnata da una dichiarazione secondo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1a cpv. 1.

→ [\\*RU 2012 455](#), art. 2

### 1.2.3.2 Eccezione 1: citazione dell'atto dell'UE con il titolo breve ufficiale o con un titolo breve non ufficiale

134\* Quando l'atto normativo dell'UE viene citato più volte, in luogo del titolo numerico si può utilizzare il titolo breve ufficiale (ossia quello espressamente menzionato nel titolo dell'atto), attenendosi alle regole seguenti:

- il titolo breve previsto nel testo pubblicato nella GU è completato dall'acronimo «UE» per evitare confusioni con atti del diritto svizzero; si scriverà quindi ad esempio «direttiva UE sulla sicurezza delle ferrovie»<sup>1</sup> anziché «direttiva sulla sicurezza delle ferrovie». In questi casi l'acronimo utilizzato è sempre «UE», anche se nel titolo ufficiale dell'atto figura l'acronimo «CE» oppure «CEE»;
- il titolo breve ufficiale non va utilizzato se è troppo generico. È ad esempio il caso del titolo breve «regolamento sull'agenzia» previsto per il regolamento (CE) n. 1335/2008<sup>2</sup>; nell'UE vi sono infatti numerose agenzie, ognuna delle quali retta da un apposito regolamento;
- per evitare rischi di confusione, ci si deve assicurare che nessun atto normativo svizzero abbia lo stesso titolo o un titolo simile.

I titoli brevi degli atti normativi dell'UE vanno comunicati alla Sezione di terminologia della [CaF](#) affinché li registri nella banca dati terminologica [TERMDAT](#).

Per le note a piè di pagina si applicano, a partire dalla seconda occorrenza dell'atto normativo dell'UE, le stesse regole impiegate per l'uso del titolo numerico (cfr. n. marg. 133 secondo paragrafo e n. marg. 136).

\* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 29 giu. 2015.

135\* In via eccezionale e a ragion veduta, è possibile utilizzare un titolo breve non ufficiale, vale a dire non menzionato nell'atto dell'UE, in particolare quando l'atto normativo svizzero rimanda a più atti dell'UE e l'utilizzo di un titolo breve non ufficiale, in luogo del titolo numerico, agevola l'identificazione dell'atto in questione (ad es.: «direttiva UE sugli ascensori» anziché «direttiva 95/16/CE»). In tal caso:

- il titolo breve dev'essere corredato dell'acronimo «UE» per evitare confusioni con atti del diritto svizzero; si scriverà quindi ad esempio «direttiva UE sugli impianti a fune» anziché «direttiva sugli impianti a fune» e «regolamento UE sui documenti d'identità» anziché «regolamento sui documenti d'identità»; anche in questi casi l'acronimo utilizzato è sempre «UE»;
- il titolo breve prescelto deve richiamare l'oggetto dell'atto dell'UE cui si rimanda;
- per evitare rischi di confusione, ci si deve assicurare che nessun atto normativo svizzero o dell'UE abbia lo stesso titolo o un titolo simile.

Tali titoli brevi non ufficiali vanno comunicati alla Sezione di terminologia della [CaF](#) affinché li registri nella banca dati terminologica [TERMDAT](#).

Per le note a piè di pagina si applicano, a partire dalla seconda occorrenza dell'atto normativo dell'UE, le stesse regole impiegate per l'uso del titolo numerico (cfr. n. marg. 133 secondo paragrafo e n. marg. 136).

\* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 29 giu. 2015.

### 1.2.3.3 Eccezione 2: atti dell'UE il cui titolo è introdotto nell'ingresso

- 136 Se il titolo di un atto normativo dell'UE è stato introdotto nell'ingresso di un atto normativo svizzero, alle occorrenze successive il rimando è privo della nota a piè di pagina (cfr. n. marg. 108).

Esempio:

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo ...;

in esecuzione dell'Accordo del ...<sup>2</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo a ..., segnatamente del regolamento (CEE) n. 79/88<sup>3</sup> nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 3 dell'allegato all'Accordo,

*ordina:*

...

**Art. 4**

I requisiti minimi stabiliti nell'allegato I numero I lettera A del regolamento (CEE) n. 79/88 si applicano anche ...

<sup>2</sup> RS 0.999.999.9

<sup>3</sup> Regolamento (CEE) n. 79/88 della Commissione, del 13 gennaio 1988, che stabilisce norme di qualità per lattughe, indivie ricce e scarole e per i pimenti o peperoni dolci.

### 1.2.4 Come procedere quando nel medesimo articolo si rimanda più volte a un atto dell'UE

- 137 Se nel medesimo articolo si rimanda più volte a un atto normativo dell'UE, il titolo dell'atto è citato con il titolo numerico a partire dalla seconda occorrenza, anche se alla prima occorrenza è stato citato con il titolo completo. La nota a piè di pagina va inserita soltanto alla prima occorrenza.

Esempio:

<sup>2</sup> Alle partite destinate a essere immagazzinate in una zona franca, in un deposito franco doganale o in un deposito doganale in uno Stato membro dell'Unione europea, si applica l'articolo 12 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997<sup>8</sup>, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

<sup>3</sup> Alle partite destinate a un operatore autorizzato secondo l'articolo 13 paragrafo 1 lettera a della direttiva 97/78/CE e domiciliato nell'Unione europea si applicano gli articoli 12 e 13 della direttiva summenzionata.

<sup>8</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9; modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352.

## 1.3 Rimando agli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino in un'ordinanza

### 1.3.1 Osservazioni preliminari

- 368 Se occorre rinviare a un insieme di Accordi di associazione, dopo il titolo abbreviato «Accordi di associazione alla normativa di Schengen» o «Accordi di associazione alla normativa di Dublino» si inserisce una nota in cui si rimanda all'allegato. L'ingresso e la nota a piè di pagina sono formulati conformemente all'esempio seguente:

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo ... della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
in esecuzione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino<sup>2</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>3</sup>,  
*decreta:*  
  
...

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono elencati nell'allegato ... / nell'allegato.

<sup>3</sup> FF ...

L'atto normativo in questione deve poi prevedere (in un articolo o in un capoverso) una disposizione che rinvii alla definizione del titolo abbreviato prevista nell'allegato, poiché quest'ultimo non può essere introdotto mediante una nota a piè di pagina o nell'ingresso. Tale disposizione può essere formulata come segue:

Per Accordi di associazione alla normativa di Dublino si intendono gli accordi elencati nell'allegato ... / nell'allegato.

### 1.3.2 Nell'ingresso

- 370 Nell'ingresso di un'ordinanza non si rimanda agli Accordi di associazione; si rinvia unicamente al diritto interno (ossia, di norma, alla relativa base legale).

### 1.3.3 In un articolo

- 371 Se in un articolo si menziona il titolo abbreviato, un apposito capoverso rimanda all'allegato. Non va dunque prevista una nota a piè di pagina.

Esempio:

#### **Art. 1**

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina l'entrata e il rilascio del visto agli stranieri.

<sup>2</sup> La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non prevedano disposizioni divergenti.

<sup>3</sup> Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato 1.

→ [\\*RU 2008 5441](#)

In merito alla struttura dell'allegato cfr. 377, 378 e 379

Se il titolo abbreviato è menzionato anche in altri articoli dell'atto normativo in questione, occorre inserire in tali articoli una nota che rimandi all'allegato.

Esempio:

<sup>2</sup> L'UFM trasmette alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le statistiche necessarie per l'adempimento dei loro compiti secondo [...] gli Accordi di associazione alle normative di Schengen<sup>1</sup> e di Dublino<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Tali Accordi sono elencati nell'all. 4 n. 1.

<sup>2</sup> Tali Accordi sono elencati nell'all. 4 n. 2.

→ [\\*RU 2008 5421](#), cifra I n.1 art. 20

### 1.3.4 Modalità di citazione dell'insieme degli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino

#### 1.3.4.1 Regole applicabili

372 Gli Accordi sono citati conformemente alle regole previste nelle presenti direttive (cfr. n. marg. 96–112). Nell'atto normativo si riporta il titolo completo dell'Accordo in questione, precisando in nota il riferimento alla RS.

#### 1.3.4.2 Titolo e ordine di citazione dei singoli Accordi

373 I singoli Accordi relativi a Schengen/Dublino sono citati nell'ordine previsto dai modelli di cui al n. marg. 377 e 378.

#### 1.3.4.3 Modalità di citazione dell'accordo principale degli Accordi di associazione a Schengen o a Dublino

374 Se si intende rimandare un'unica volta a uno degli Accordi principali, si riporta il titolo completo dello stesso inserendo in una nota a piè di pagina il riferimento alla RS.

Se l'Accordo in questione viene menzionato più volte all'interno dell'atto normativo, alla prima citazione è possibile introdurre la relativa abbreviazione («AAS» o «AAD»), per utilizzarla quindi ad ogni ulteriore occorrenza (cfr. n. marg. 367). In una nota a piè di pagina occorre poi inserire il relativo riferimento alla RS.

### 1.3.5 Struttura dell'allegato

### 1.3.5.1 Accordi di associazione alla normativa di Schengen

- 377 Per gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen l'allegato è strutturato conformemente all'esempio seguente:

*Allegato*  
(art. 4 cpv. 2<sup>bis</sup>)

**Accordi di associazione alla normativa di Schengen**

Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004<sup>4</sup> tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);
- b. l'Accordo del 26 ottobre 2004<sup>5</sup> sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. la Convenzione del 22 settembre 2011<sup>6</sup> tra L'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- d. l'Accordo del 17 dicembre 2004<sup>7</sup> tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- e. l'Accordo del 28 aprile 2005<sup>8</sup> tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- f. il Protocollo del 28 febbraio 2008<sup>9</sup> tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

<sup>4</sup> RS 0.362.31  
<sup>5</sup> RS 0.362.1  
<sup>6</sup> RS 0.362.11  
<sup>7</sup> RS 0.362.32  
<sup>8</sup> RS 0.362.33  
<sup>9</sup> RS 0.362.311

### 1.3.5.2 Accordi di associazione alla normativa di Dublino

- 378 Per gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino l'allegato è strutturato conformemente all'esempio seguente:

*Allegato 4*  
(art. 1 cpv. 2)

**Accordi di associazione alla normativa di Dublino**

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004<sup>62</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
- b. l'Accordo del 17 dicembre 2004<sup>63</sup> tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- c. il Protocollo del 28 febbraio 2008<sup>64</sup> tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- d. il Protocollo del 28 febbraio 2008<sup>65</sup> tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

<sup>62</sup> RS 0.142.392.68

<sup>63</sup> RS 0.362.32

<sup>64</sup> RS 0.142.393.141

<sup>65</sup> RS 0.142.395.141

### 1.3.5.3 Accordi di associazione a Schengen e Accordi di associazione a Dublino

379 Se in un atto normativo sono menzionati sia gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sia quelli di associazione alla normativa di Dublino, gli elenchi di cui agli esempi riportati nei n. marg. 377 e 378 possono essere condensati in un unico allegato (cfr. ad es. [RU 2008 5421 5434](#)).

#### 375 «Stati vincolati da un accordo di associazione»

Per designare gli Stati partecipanti a Schengen si ricorre alla formula seguente:

«Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen»

Per designare gli Stati partecipanti a Dublino si ricorre alla formula seguente:

«Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino»

#### 376 Le forme abbreviate «Stati Schengen» e «Stati Dublino»

Se si fa più volte riferimento a uno Stato partecipante a Schengen o Dublino, alla prima occorrenza è possibile introdurre tra parentesi (cfr. n. marg. 34, 35 e 36) la forma abbreviata «Stato Schengen» o «Stato Dublino», utilizzandola poi ad ogni ulteriore occorrenza (senza che occorra prevedere una nota o un rimando all'allegato in cui sono elencati gli Accordi di associazione).

Esempio:

*Art. 40 cpv. 1 e 4*

<sup>1</sup> Chiunque intende introdurre temporaneamente nel territorio svizzero armi da fuoco e le relative

munizioni da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) deve presentare, insieme alla domanda di cui all'articolo 39, la carta europea d'arma da fuoco.

<sup>4</sup> Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato 3.

*Art. 41 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chiunque, nell'ambito dell'attività di scorta a trasporti di valori o a persone, intende introdurre temporaneamente nel territorio svizzero e riesportare armi da fuoco e le relative munizioni da uno Stato che non è uno Stato Schengen necessita unicamente di un'autorizzazione per l'introduzione temporanea.

*Art. 46 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chiunque, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco o parti essenziali di armi in uno Stato Schengen deve presentare una domanda per il rilascio della carta europea d'arma da fuoco.

→ [\\*RU 2008 5525](#)

## 1.4 L'evoluzione del diritto dell'UE e il rimando statico

138 Gli atti normativi dell'UE sono frequentemente modificati. Se in un atto normativo svizzero si rimanda a un atto dell'UE, occorre pertanto indicare con precisione quali modifiche dell'atto di base dell'UE vanno prese in considerazione (rimando statico). Nell'articolato si rimanda unicamente all'atto di base dell'UE. Le modifiche determinanti per la Svizzera sono riportate nella nota a piè di pagina.

139 Quattro eventualità possono presentarsi:

- L'atto dell'UE è stato modificato una o più volte o non è stato modificato affatto. Soltanto l'atto di base è determinante per la Svizzera (cfr. n. marg. 140).
- L'atto dell'UE è stato modificato più volte. Tutte le modifiche, o tutte quelle apportate entro una data specifica, sono determinanti per la Svizzera (cfr. n. marg. 141 e 142).
- L'atto dell'UE è stato modificato una o più volte. Soltanto alcune modifiche sono determinanti per la Svizzera (cfr. n. marg. 143 e 144).
- L'atto dell'UE è stato modificato una o più volte o non è stato modificato affatto. La Svizzera è vincolata unicamente dalla versione menzionata nel pertinente trattato internazionale concluso con l'UE (cfr. n. marg. 145).

Il rimando statico consiste nel rinviare a una versione determinata di un testo, con una data precisa; il rimando dinamico consiste nel rinviare alla versione del testo che risulta dall'ultima modifica dello stesso, nella quale sono integrate tutte le eventuali modifiche ulteriori. Cfr. [Guida di legislazione 2007](#), n. marg. 895.

### 1.4.1 Sezione 1 Menzione soltanto dell'atto di base

- 140 Nella nota a piè di pagina il riferimento alla GU dell'atto di base è preceduto dall'espressione «versione della GU ...» per esplicitare che il rimando ha carattere statico.

Esempio di citazione dell'atto con il titolo numerico:

<sup>2</sup> Alle partite destinate a essere immagazzinate in una zona franca, in un deposito franco doganale o in un deposito doganale in uno Stato membro dell'Unione europea si applica l'articolo 12 della direttiva 97/78/CE<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, versione della GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

Esempio di citazione dell'atto con il titolo completo:

<sup>2</sup> Alle partite destinate a essere immagazzinate in una zona franca, in un deposito franco doganale o in un deposito doganale in uno Stato membro dell'Unione europea si applica l'articolo 12 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997<sup>9</sup>, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

<sup>9</sup> Versione della GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

È indispensabile precisare «versione della GU ...» per esplicitare che si è in presenza di un rimando statico. Infatti, dal 2008 nel corpo dell'atto dell'UE non viene più menzionata l'ultima modifica apportata allo stesso. All'interno dell'UE, il rimando a un atto dell'UE si riferisce dunque sempre – salvo indicazione contraria – all'ultima versione in vigore ed è quindi un rimando dinamico. Precisando «versione della GU ...» si intende appunto evitare che il rimando a un atto di base dell'UE in un atto normativo svizzero possa essere considerato un rimando dinamico.

### 1.4.2 Sezione 2 Menzione dell'ultima modifica determinante per la Svizzera

- 141 Nell'articolato si cita l'atto di base dell'UE. Nella nota a piè di pagina si indica il riferimento alla GU dell'atto di base, seguito dall'espressione «modificato/a da ultimo da ...» con il titolo numerico dell'ultimo atto modificatore determinante per la Svizzera e il relativo riferimento alla GU.

Esempio di citazione dell'atto con il titolo numerico:

<sup>1</sup> Fatte salve altre disposizioni, i controlli vengono effettuati conformemente alle disposizioni tecniche dei capitoli I- V del regolamento (CE) n. 882/2004<sup>18</sup>.

<sup>18</sup> Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 208/2011, GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29.

→ [RU 2011 5409](#), art. 71

Esempio di citazione dell'atto con il titolo completo:

Fatte salve altre disposizioni, i controlli vengono effettuati conformemente alle disposizioni tecniche dei capitoli I- V del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004<sup>18</sup>, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

<sup>18</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 208/2011, GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29.

L'espressione «modificato/a da ultimo da ...» non significa, o non significa necessariamente, che si tratta dell'ultima modifica apportata all'atto dell'UE; indica soltanto che si tratta dell'ultima modifica determinante per la Svizzera e che il rimando è di carattere statico (cfr. nota al n. marg. 138).

- 142 Quando si rimanda a un atto dell'UE che è stato modificato una volta sola, o quando una sola modifica è determinante per la Svizzera, il rimando segue le regole di cui alla sezione 3 (cfr. n. marg. 143 e 144) (utilizzazione della formula «modificato/a da ...»).

### 1.4.3 Sezione 3 Menzione di tutte le modifiche determinanti per la Svizzera

- 143 Nella nota a piè di pagina, le indicazioni relative all'atto di base dell'UE sono seguite dalla menzione del titolo numerico degli atti modificatori determinanti per la Svizzera (dei quali va specificato il riferimento alla GU). Tali atti sono introdotti dalla formula «modificato/a da ...».

Esempio di citazione dell'atto con il titolo numerico<sup>3</sup>:

Il certificato complementare richiesto per l'importazione in Svizzera di taluni prodotti d'origine bovina, caprina od ovina si fonda sul regolamento (CE) n. 999/2001<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da:  
– regolamento (CE) n. 1248/2001, GU L 173 del 27.6.2001, pag. 12;  
– regolamento (CE) n. 270/2002, GU L 45 del 15.2.2002, pag. 4.

Esempio di citazione dell'atto con il titolo completo:

Il certificato complementare richiesto per l'importazione in Svizzera di taluni prodotti d'origine bovina, caprina od ovina si fonda sul regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001<sup>11</sup>, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

<sup>11</sup> GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da:  
– regolamento (CE) n. 1248/2001, GU L 173 del 27.6.2001, pag. 12;  
– regolamento (CE) n. 270/2002, GU L 45 del 15.2.2002, pag. 4.

Il regolamento (CE) n. 999/2001 ha subito una modifica (regolamento (CE) n. 1326/2001, GU L 177 del 30.6.2001, pag. 60) intercorsa tra le due modifiche menzionate negli esempi (fittizi); dalla formulazione utilizzata negli esempi si evince dunque che tale modifica non è determinante per la Svizzera.

- 144 Se l'atto dell'UE ha subito numerose modifiche e non tutte sono determinanti per la Svizzera,

l'elenco delle modifiche determinanti può essere recato in un allegato; in tal caso nell'articolato occorre ovviamente rinviare all'allegato (cfr. n. marg. 69).

#### 1.4.4 Sezione 4 Rimando alla versione dell'atto dell'UE stabilita in un trattato interazionale

- 145 La maggior parte degli accordi bilaterali con l'UE e alcuni altri trattati internazionali menzionano gli atti dell'UE applicabili al settore disciplinato dall'accordo o dal trattato in questione. In tal caso, di norma si fa riferimento al diritto dell'UE mediante un rimando statico. Il rimando agli atti dell'UE si propone di integrare tali atti all'accordo o al trattato in questione (si pensi ad es. all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, [RS 0.748.127.192.68](#)) o di obbligare la Svizzera ad applicare regole equivalenti a quelle dell'UE (è il caso ad es. dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, [RS 0.916.026.81](#), o dell'Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, [RS 0.740.72](#)).

A prescindere dal modo in cui l'accordo bilaterale fa riferimento all'atto dell'UE, l'atto normativo svizzero può rimandare alla versione dell'atto dell'UE che vincola la Svizzera specificando la parte dell'accordo (ad es. un allegato) in cui tale versione è menzionata, anziché indicare il riferimento alla GU e la versione applicabile di tale atto. Poiché si rinvia a norme di diritto internazionale applicabili alla Svizzera, ci si può avvalere del rimando dinamico. Nell'accordo si deve invece far capo al rimando statico giacché si rinvia a un testo non facente parte del diritto federale vigente.

Questa modalità di rimando presuppone che l'atto dell'UE cui si rinvia sia facilmente reperibile: è ad esempio necessario che l'allegato dell'accordo bilaterale sia suddiviso in unità numerate, così da potervi rinviare con precisione.

Esempio: rimando nell'articolato alle versioni vincolanti per la Svizzera

<sup>2</sup> La presente ordinanza si applica nella misura in cui non sia applicabile uno dei seguenti regolamenti UE nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 4 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999<sup>12</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo:

- a. regolamento (CE) n. 300/2008<sup>13</sup>;
- b. regolamento (UE) n. 185/2010<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> RS 0.748.127.192.68

<sup>13</sup> Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002.

<sup>14</sup> Regolamento (EU) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile.

Esempio: rimando nella nota a piè di pagina alle versioni vincolanti per la Svizzera

<sup>1</sup> I veicoli delle classi M2, M3, N2 e N3 devono essere equipaggiati di un dispositivo automatico di limitazione della velocità conformemente alla direttiva 92/24/CEE<sup>266</sup> (...).

<sup>266</sup> Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della

velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell'allegato 1 sezione 3 dell'Accordo sul trasporto terrestre (RS 0.740.72).

## 1.5 Come procedere con le rettifiche degli atti normativi dell'UE

146 Dopo la pubblicazione, gli atti normativi dell'UE sono sovente oggetto di rettifiche pubblicate nella GU e giuridicamente vincolanti. Nella maggior parte dei casi tali rettifiche correggono errori meramente linguistici, in particolare divergenze tra le varie versioni linguistiche. Per semplicità, nei rimandi al diritto europeo contenuti negli atti normativi svizzeri si rinuncia a indicarle.

## 1.6 Considerazioni complete sulla struttura dei rimandi

147\* Il rimando agli atti dell'UE segue le regole utilizzate per la citazione nella GU. Occorre in particolare:

- riportare il mese per esteso quando si indica la data d'adozione dell'atto dell'UE; quando si indica il riferimento alla GU, il mese va invece indicato in cifre;
- rispettare scrupolosamente la grafia e la punteggiatura utilizzate nella GU nella rispettiva lingua\*\*.

Per la denominazione delle unità di partizione del diritto dell'UE cfr. n. marg. 98.

\* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

\*\* Giacché le regole in proposito possono in parte variare nelle diverse lingue ufficiali. Cfr. anche la nota a piè di pagina di cui al n. marg. 131.

148 Esempi di errori da evitare nei rimandi:

| Giusto                         | Sbagliato                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GU                             | G.U. / GU. / Gazz. Uff. / Gazzetta ufficiale                                                                                                                                               |
| GU L 106 del ...               | GU n. L 106 del ... / GU L n. 106 del ... /<br>GU L N. 106 del ... / GU L No. 106 del ...                                                                                                  |
| GU L 106 del 3.5.2000          | GU L 106 del 03.05.2000<br>GU L 106 del 3 maggio 2000                                                                                                                                      |
| GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21 | GU L 106 del 2000-05-03<br>GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21–48<br>GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21 segg.<br>GU L 106 del 3.5.2000, p. 21                                                       |
| regolamento (CE) n. 1335/2008  | GU L 106/21 del 3.5.2000<br>Regolamento (CE) n. 1335/2008<br>regolamento (CE) 1335/2008<br>regolamento (CE) num. 1335/2008<br>regolamento (CE) N. 1335/2008<br>regolamento CE n. 1335/2008 |
| direttiva 2009/45/CE           | Direttiva 2009/45/CE                                                                                                                                                                       |

|                                            |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| modificato/a da ultimo dal regolamento ... | direttiva n. 2009/45/CE<br>direttiva (CE) n. 2009/45<br>modificato/a per ultimo dal regolamento ...<br>modificato/a in ultimo dal regolamento ...<br>modificato/a l'ultima volta dal regolamento ... |
| direttiva ... su ..., GU L ... del ...     | direttiva ... su ... (GU L ... del ...)                                                                                                                                                              |

- 149 Il riferimento alla GU è preceduto da una virgola e la menzione dell'atto modificatore da un punto e virgola.

Esempio:

<sup>60</sup> Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2012/7/UE, GU L 64 del 3.3.2012, pag. 7.

→ [\\*RU 2012 4717](#), art. 13 cpv. 1 lett. a

## 1.7 Informazioni circa la reperibilità dei testi

- 150 Per gli atti dell'UE si indica soltanto il riferimento alla GU; di norma non si indicano gli enti presso i quali l'atto in questione può essere ottenuto.
- 151 Tuttavia, se la ricerca dei testi ne risulta agevolata, si può rinviare al sito Internet dell'ufficio federale o dell'unità amministrativa subordinata competente (ad es. [www.cheminfo.ch](http://www.cheminfo.ch), il sito dell'Ufficio federale della sanità pubblica dedicato alla legislazione sui prodotti chimici).

Esempio:

... Questo testo può essere consultato all'indirizzo Internet seguente: [www.cheminfo.ch](http://www.cheminfo.ch).

# Indice

## - 1 -

|     |    |
|-----|----|
| 124 | 3  |
| 125 | 3  |
| 126 | 3  |
| 127 | 4  |
| 128 | 4  |
| 129 | 4  |
| 130 | 5  |
| 131 | 5  |
| 132 | 5  |
| 133 | 6  |
| 134 | 7  |
| 135 | 7  |
| 136 | 8  |
| 137 | 8  |
| 138 | 13 |
| 139 | 13 |
| 140 | 14 |
| 141 | 14 |
| 142 | 14 |
| 143 | 15 |
| 144 | 15 |
| 145 | 16 |
| 146 | 17 |
| 147 | 17 |
| 148 | 17 |
| 149 | 17 |
| 150 | 18 |
| 151 | 18 |
| 189 | 3  |

## - 3 -

|     |    |
|-----|----|
| 368 | 9  |
| 370 | 9  |
| 371 | 9  |
| 372 | 10 |
| 373 | 10 |
| 374 | 10 |
| 375 | 12 |

|     |    |
|-----|----|
| 376 | 12 |
| 377 | 11 |
| 378 | 11 |
| 379 | 12 |

## - A -

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Accordi di associazione alla normativa di Dublino               | 11            |
| Accordi di associazione alla normativa di Schengen              | 11            |
| Accordi di associazione alle normative di Schengen e di Dublino | 9, 10, 11, 12 |
| allegato                                                        | 11            |

## - D -

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| direttiva       | 4, 5                                     |
| diritto dell'UE | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |

## - G -

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| GU (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) | 4, 5, 7, 14, 15, 16, 17, 18 |
|---------------------------------------------|-----------------------------|

## - I -

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| interpunzione (punteggiatura) | 17 |
|-------------------------------|----|

## - M -

|           |   |
|-----------|---|
| maiuscola | 4 |
| minuscola | 4 |

## - N -

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| numero di un atto dell'UE  | 3        |
| nuova nota a piè di pagina | 4, 5, 17 |

## - P -

|                 |    |
|-----------------|----|
| punto e virgola | 17 |
|-----------------|----|

## - R -

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| rettifiche pubblicate dall'UE | 17                                   |
| rimando                       | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 |

## - T -

tabelle 4, 5  
titolo 3, 4, 5, 7

## - V -

versioni di un atto dell'UE determinati per la Svizzera  
14  
virgola 5, 17